

CONVENZIONE EX ART. 56 DEL D.LGS 117/2017 TRA IL COMUNE DI
VICCHIO E L'ASSOCIAZIONE _____ PER L'ORGANIZZAZIONE DI
CORSI DI ITALIANO PER IMMIGRATI E RICHIEDENTI ASILO,
ALLESTIMENTO E PREDISPOSIZIONE LOCALI COMUNALI PER
L'INTEGRAZIONE DI SOGGETTI SVANTAGGIATI, ATTIVITÀ DI
ACCOGLIENZA SOCIALE DEI MIGRANTI

Il giorno _____, con la presente scrittura privata, il Comune di Vicchio (di
seguito solo Comune) con sede in Via Garibaldi, 1 codice fiscale
83002370480 e partita IVA 01443650484 qui rappresentato dal Responsabile
del Servizio "Sviluppo Economico, Cultura, Pubblica Istruzione e Servizi
Sociali" Sig.ra Olimpia Pintozzi nata a _____ il
_____, domiciliato ai fini della presente presso la sede
comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo
interesse dell'ente (come da decreto di nomina del Sindaco n. 13 del
01/09/2016),

e

l'Associazione senza scopo di lucro denominata _____ (di
seguito solo Associazione) con sede in Via/Piazza _____,
codice fiscale _____, nella persona del legale
rappresentante Sig. _____ nato a _____ il

_____ CF _____, la quale dichiara di agire in

nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

richiamati:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore";
- il Codice Civile;
- gli artt. 1 comma 1bis e 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'art. 118 della Costituzione, dal comma 3 lett. a) dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'art. 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità e l'autonomia", ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (art. 2 del D.lgs n. 117/2017);

- il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (art. 17 del D.lgs n. 117/2017);

- l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

- l’organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;

- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte;

Premesso inoltre che:

- l’art. 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;

- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione sono:

- l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'art. 101 comma 3 del D.lgs n. 117/2017);
- il possesso dei requisiti di moralità professionale;
- il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto della convenzione", capacità da valutarsi con riferimento all'esperienza, all'organizzazione, formazione, aggiornamento dei volontari (art. 56 commi 1 e 3 del D.lgs n. 117/2017);

Premesso infine che:

- il comma 3 dell'art. 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- dal giorno 26/06/2018 al giorno 30/06/2018 è stato pubblicato, sul sito istituzionale www.comune.vicchio.fi.it, in "Amministrazione trasparente", uno specifico "Avviso pubblico", per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente;

- svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l'Associazione non lucrativa denominata _____ per lo svolgimento del servizio descritto all'articolo 4 della presente;

- l'Associazione ha quali prioritari scopi sociali “_____”;

- l'Associazione è iscritta nel registro della Regione _____ dal _____;

- con Deliberazione N.19 del 2018 la Giunta Comunale dava indirizzo di procedere, per l'oggetto di cui alla presente convenzione, con un avviso rivolto alle associazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale pertinenti di settore, finalizzato alla stipula di una convenzione alle condizioni maggiormente favorevoli ai sensi del D.Lgs. N. 117/2017 art. 56, secondo i principi di efficacia efficienza e economicità ai sensi della L. 241/90;

- la Determina del Responsabile del Servizio n. _____ del _____ che approva l'avviso, lo schema di domanda e la bozza della presente convenzione;

Tanto richiamato e premesso, Comune ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Richiami e premesse

Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

Articolo 2 – Oggetto

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'art. 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione e, quindi, affida alla stessa:

l'organizzazione di corsi di italiano per immigrati e richiedenti asilo, allestimento e predisposizione locali comunali per l'integrazione di soggetti svantaggiati, attività di accoglienza sociale dei migranti.

Art. 3 – Finalità

Il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione per finalità di accoglienza e integrazione sociale dei migranti e dei soggetti svantaggiati, in particolare:

- promuovere e sostenere la cultura della solidarietà nel tessuto sociale del nostro Comune;
- coinvolgere nella vita sociale e culturale del paese soggetti a rischio di esclusione, emarginazione e/o povertà, soprattutto immigrati, donne e donne immigrate, favorendone le possibilità di socializzazione.

Art. 4 – Servizio

Il Servizio affidato all'Associazione è organizzato e svolto come segue:

I volontari dell'Associazione potranno:

- promuovere e/o realizzare incontri e/o laboratori interculturali rivolti a bambini e/o adulti in locali comunali e/o in occasione di eventi fieristico-culturali (Stagione teatrale, Etnica, Fiera calda, ecc);
- proporre attività di insegnamento dell'italiano come lingua straniera nei locali comunali;
- attivare incontri di promozione e conoscenza della cultura e civiltà italiana;

- realizzare attività/azioni specifiche quali la predisposizione di locali comunali o concesse in comodato al Comune di Vicchio (Biblioteca, Saletta Muzio Cesari, Museo Beato Angelico, Casa di Benvenuto Cellini, ecc).

I volontari sono tenuti e si impegnano a rispettare il Codice di comportamento del Comune di Vicchio;

L'Associazione:

- è tenuta a garantire le attività nei tempi e modi concordati con il Comune, segnalando con congruo anticipo (intendendo per congruo il tempo necessario al Comune per organizzare le attività in altro modo) eventuali difficoltà a garantire le stesse;
- deve garantire l'attuazione del progetto oggetto della Convenzione con continuità nonché nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.
- assicura la specifica competenza e preparazione dei volontari per gli interventi oggetto della presente Convenzione;
- svolge le attività in oggetto alla presente Convenzione con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare le proprie attività alle normative e disposizioni nazionali e regionali del settore. I volontari e l'eventuale personale dell'Associazione, operante a qualunque titolo, non ha alcun vincolo di subordinazione nei

confronti del Comune e risponde del proprio operato esclusivamente al responsabile dell'Associazione individuato in Convenzione;

- si impegna a fornire al Comune di Vicchio tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento del progetto e a comunicare eventuali cambiamenti rispetto a quanto individuato in Convenzione;
- si impegna ad assicurare i volontari impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione così come previsto dagli art. 4 comma 1 e art. 7 comma 3 della Legge n. 266/1991 contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso i terzi, sollevando il Comune di Vicchio da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto della presente convenzione;
- si impegna a presentare la rendicontazione delle spese sostenute e documentate per l'attuazione del progetto;
- acquista i materiali necessari all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione;
- segnala tempestivamente eventuali problematiche che dovessero insorgere durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione;
- segnala con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno l'eventuale rinuncia/impossibilità di continuare il progetto con almeno un mese di

preavviso.

Il Comune:

- garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;
- copre le spese delle utenze (luce, gas, acqua) dei locali comunali di cui alla convenzione;
- acquista materiali di consumo (cartoleria, materiali di pulizia, materiale per allestimento, ecc);
- cura la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali di cui alla convenzione;
- mette a disposizione gratuita dell'Associazione i locali comunali finalizzati allo svolgimento del presente progetto.

Art. 5 – Durata

Il Comune si avvale dell'Associazione, cui è affidato il servizio, con decorrenza dal 2/07/2018 e scadenza il 30/06/2019.

Comune ed Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente.

Art. 6 – Contributi e rimborsi

Ai fini della presente Convenzione e per lo svolgimento del progetto in oggetto il Comune riconosce all'Associazione un contributo forfettario

onnicomprensivo di €. 6.200,00 (seimiladuecento) a parziale copertura delle spese sostenute dall'Associazione nel periodo di riferimento della Convenzione per, a puro titolo esemplificativo, Carburante, Buoni pasto, Polizze assicurative, Spese telefoniche (fisso e/o mobile), Spese energia elettrica, gas-metano, Spese smaltimento rifiuti, Acqua, Affitto sede, Materiale di consumo, Spese per esperti linguistici e/o di cultura-civiltà italiana, Spese per allestimento laboratori interculturali, spese per acquisto materiali necessari all'espletamento delle attività.

Le spese sostenute dall'Associazione dovranno essere dalla stessa certificate e documentate a consuntivo.

Il contributo sarà riconosciuto sulla base delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione per l'attuazione del progetto e documentate.

Il Comune provvederà, alla scadenza, al calcolo dell'eventuale conguaglio e/o compensazione del contributo.

Art. 7 – Controlli

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio, di cui all'articolo 4, reso dall'Associazione.

Annualmente l'Associazione trasmette al Comune l'elenco dettagliato dei rimborsi spese riconosciuti ai propri collaboratori volontari per l'esercizio del servizio.

Art. 8 – Responsabilità

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi alla svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da _____ Agenzia di _____, numero _____ in data _____, scadenza _____.

Gli oneri della suddetta polizza sono interamente a carico del Comune (art. 18 comma 3 de D.lgs n. 117/2017) che provvederà al rimborso del premio entro il _____ di ogni anno.

Art. 9 – Risoluzione

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venire meno il rapporto fiduciario con il Comune;
- qualora l'Associazione violi le leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti.

La risoluzione è efficace decorsi trenta giorni dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

L'erogazione del contributo sarà eseguito dal Comune entro 30 giorni dal

ricevimento del consuntivo .

Art. 10 – Controversie

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, queste, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, individuano quale unico arbitro il Segretario comunale, già dipendente del Ministero dell'Interno.

Art. 11 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviando al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Art. 12 – Spese contrattuali

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico di _____.

Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Comune ed Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà. Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono digitalmente ai sensi di legge.

Comune di Vicchio (_____)

Associazione (_____)